

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 7 febbraio 2007.

Approvazione della direttiva per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi del D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

IL DIRIGENTE GENERALE DELL'ISPettorato REGIONALE SANITARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, gli artt. 3, 12 e 13;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
Vista la circolare assessoriale 20 maggio 1994, n. 753, riguardante l'applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto l'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle aziende sanitarie locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, con cui è stato adottato il regolamento a norma di quanto previsto dalla legge n. 289/2002;
Ritenuto di doversi procedere all'emanazione di apposita direttiva in sostituzione di quanto precedentemente disposto in materia con la sopra richiamata circolare n. 753/94;

Decreta:

Art. 1

In applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, è approvata l'allegata direttiva che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Palermo, 7 febbraio 2007.

CIRIMINNA

Allegati

DIRETTIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME SOGGETTO IN SITUAZIONE DI HANDICAP AI SENSI DEL D.P.C.M. N. 185 DEL 23 FEBBRAIO 2006

Come è noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 ha stabilito nuove modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap a norma di quanto previsto dall'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando alcune modifiche ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, già definiti ai sensi del D.P.R. 24 dicembre 1994 e recepiti da questo Assessorato con circolare assessoriale n. 753 del 20 maggio 1994. Premesso ciò si ritiene opportuno procedere all'emanazione della presente direttiva in sostituzione della precedente disposizione impartita in materia.

Accertamento

All'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. n. 185/2006, richiamato in premessa, provvede l'azienda unità sanitaria locale attraverso un organismo collegiale composto dal neuropsichiatra infantile, dallo psicologo e ove necessario dal medico specialista nella patologia segnalata, previa richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno. Tali accertamenti dovranno in ogni caso essere effettuati entro il termine di 30 giorni dalla ricezione delle richieste.

Al riguardo va precisato che gli accertamenti di cui sopra dovranno essere documentati attraverso la redazione di un verbale da cui dovrà evincersi:

- la diagnosi clinica, individuata secondo il codice di classificazione internazionale (ICD10);
- l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap (ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 104/92);
- l'eventuale carattere di particolare gravità (ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/92);
- se trattasi di patologia stabilizzata o progressiva;
- l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento.

Al fine di uniformare le modalità dell'accertamento di cui sopra si allega schema-tipo di verbale che potrà essere utilizzato dall'organo collegiale individuato.

Appare opportuno precisare che l'accertamento dell'alunno come soggetto in situazione di handicap è una funzione che deve essere attribuita all'unità operativa di neuropsichiatria infantile che opera a livello distrettuale. Laddove tali unità operative di NPI non dispongano di tutte le figure professionali previste, le stesse dovranno essere opportunamente integrate. Da quanto sopra ne consegue che l'accertamento in questione è indispensabile al fine di garantire il diritto all'istruzione scolastica dell'alunno in situazione di handicap e che, pertanto, tale adempimento prescinde dall'eventuale riconoscimento della condizione di disabilità, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92, da parte della commissione medica di cui alla legge n. 295/90. Da ciò ne deriva che, in ogni caso, l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, effettuata ai sensi del D.P.C.M. n. 185/2006 nei termini sopra descritti, non è subordinata a ratifica da parte della commissione medica ex legge n. 295/90.

Diagnosi funzionale

A seguito dell'accertamento effettuato dall'organo collegiale, l'unità multidisciplinare, già individuata ai sensi del D.P.R. 24 febbraio 1994, art. 3, comma 2, provvede alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno in situazione di handicap, che dovrà essere trasmessa, unitamente al verbale di accertamento, ai genitori, agli esercenti la potestà parentale o la tutela, che ne hanno fatto richiesta, e da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto. Al riguardo va precisato che la funzione dell'unità multidisciplinare deve essere attribuita all'unità operativa di neuropsichiatria infantile presente in ciascuna azienda unità sanitaria locale a livello distrettuale.

Nel ricordare l'obbligo derivante dal sopra richiamato D.P.R. 24 febbraio 1994, le aziende sanitarie dovranno integrare opportunamente le unità operative di N.P.I. al fine di assicurare la presenza delle professionalità previste (medico specialista nella patologia segnalata, neuropsichiatra infantile, psicologo, pedagogo, assistente sociale, terapeuta della riabilitazione) per l'espletamento della funzione di che trattasi. Il dirigente del servizio di neuropsichiatria aziendale vigilerà sul puntuale e corretto adempimento della presente direttiva.

La circolare assessoriale n. 753 del 20 maggio 1994 è revocata.

SCHEMA TIPO DI VERBALE PER L'ACCERTAMENTO

Prot. n. del

Oggetto: Verbale individuazione alunno in situazione di handicap.

Si attesta che il minore nato a il

..... residente a via n.

..... in seguito agli accertamenti collegiali effettuati risulta affetto da

.....

Codice ICD 10

L'affezione configura una situazione di handicap ai fini dell'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica (art. 2, D.P.R. 24 febbraio 1994).

La patologia:

Non è suscettibile di modificazioni significative ai fini del provvedimento.

E' suscettibile di modificazioni significative. Rivedibile fra

.....

Assume connotazione di particolare gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/92).

Natura dell'handicap: fisico psichico sensoriale misto

La presente attestazione viene rilasciata su richiesta del

.....

I componenti dell'equipe multiprofessionale dell'unità operativa distrettuale di NPI (integrata dallo specialista nella patologia presentata)

.....

.....

Data